

Studio Legale Associato
CARABBA CIANCI
Avv. ROCCO CARABBA
Patrocinante in Cassazione
P.zza G.B. Vico, n°15, 66100 Chieti
Tel. e fax 0871/33.02.90

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

ABRUZZO – L'AQUILA

RICORSO

con istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

(art. 150 c.p.c.)

nell'interesse della Sig.ra. **Annarita ALTOBELLI**, nata a Termoli (CB) il 7.12.1967 (c.f. LTBNRT67T47L113J) ed ivi residente, rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco Carabba (c.f. CRBRCC73B01E435R – fax 0871/330290) in virtù di procura in calce al presente atto il quale ultimo dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo PEC: avvocatorocccocarabba@pec.giuffre.it ovvero presso il proprio studio in Chieti, p.zza G.B. Vico, n° 15,

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DELLA RICERCA nella persona del rappresentante legale *pro-tempore* in carica,

con contro-interessata (tra gli altri)

DI PAOLO DONATINA, Contrada Ferrauto, n° 11 - Loreto Aprutino (PE)

PER L'ANNULLAMENTO

del D.D.G. dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila n° 0004704 del il 25.7.2019 con cui *“sono approvate le graduatorie di merito del concorso straordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato del personale docente della scuola dell'infanzia indetto con D.D.G. n. 1546 del 7/11/2018, per le regioni Molise e Abruzzo”*;

di ogni altro provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievoli per la ricorrente.

PREMESSA.

La ricorrente ha preso parte al concorso per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente su posti comuni e posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della primaria bandito dal MIUR con D.D.G. 1546 del 7 Novembre 2018.

Nella domanda di partecipazione ha dichiarato il possesso dei seguenti titoli.

TITOLI CULTURALI:

- Diploma Scuola Magistrale conseguito presso "Scuola Magistrale AGAZZI" Salerno Data conseguimento 16/02/1994 - voto ricalcolato in centesimi pari a 83,6/100.
- Diploma di perfezionamento corrispondente a 60CFU - "Metodologie didattiche e tecniche Multimediali nei processi di apprendimento— A.A. 2012/2013 presso l'Università Telematica Pegaso-Facoltà di Scienze Umanistiche (data conseguimento 08.07.2013);
- Diploma di perfezionamento corrispondente a 60CFU - "Nuove Metodologie di insegnamento e di valutazione per una didattica costruttiva" A.A.2015/2016 presso Università Telematica Pegaso - Facoltà di Scienze Umanistiche (data conseguimento 3.06.2016).

TITOLI DI SERVIZIO:

1. Scuola Paritaria "Giardino D'Infanzia" - Termoli (CB) - anno scolastico 2006/2007 (decorrenza 01.09.2006 - 30.06.2007);
2. Scuola Paritaria" Giardino D 'Infanzia" Termoli (CB) - anno scolastico 2007/2008 (decorrenza 01.09.2007 - 30/06/2008);
3. Scuola Statale Istituto Comprensivo Pescara n° 7 - Pescara - anno scolastico 2016/2017 - servizio sul sostegno (decorrenza 30.01.2017 - 30/06/2017);
4. Scuola Statale Istituto Comprensivo Pescara n° 2 - Pescara - anno scolastico 2016/2017 - servizio sul sostegno (decorrenza 05.010.2017 - 30/06/2018).

Servizio prestato in più istituti di Pescara.

- Anno scolastico 2015/2016: 30 giorni;
- Anno scolastico 2014/2015: 74 giorni;
- Anno scolastico 2013/2014: 123 giorni;
- Anno scolastico 2012/2013: 35 giorni.

La ricorrente ha conseguito n. 11 punti per la prova orale.

Con il provvedimento oggi impugnato sono state approvate le graduatorie di merito del concorso straordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato del personale docente della scuola dell'infanzia indetto con D.D.G. n. 1546 del 7/11/2018, per le regioni Molise e Abruzzo.

Dalla graduatoria allegata si evince che la ricorrente ha ottenuto 28,8 punti con collocazione al 94° posto della graduatoria medesima.

In data 26.7.2019 l'USR (con nota firmata dal Dirigente Massimiliano Nardocci) ha invitato i concorrenti a inoltrare reclami all'indirizzo email concorso.straordinarioinfanzia@istruzione.it. In effetti, la Sig.ra Altobelli ha proposto reclamo in data 30.7.2019, ma senza avere alcun cenno di riscontro.

Da qui la necessità di proporre ricorso per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N° 241/1990 E DI OGNI ALTRA NORMA E PRINCIPIO GIURISPRUDENZIALE IN PUNTO DI MOTIVAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO: RINVIO.

Sebbene siffatto motivo di ricorso potrebbe avere carattere preliminare e dirimente, per una migliore chiarezza espositiva si rinvia la relativa trattazione ritenendo preferibile esplicitare preliminarmente il motivo legato alla violazione dei parametri di cui alle tabelle di valutazione.

VIOLAZIONE DEI PARAMETRI DI CUI ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE AI SENSI DEL DECRETO 17 OTTOBRE 2018 (TABELLA C).

Come già sopra accennato, la ricorrente vanta titoli culturali come il Diploma Scuola Magistrale (voto ricalcolato in centesimi pari a 83,60/100), n. 2 Diplomi di perfezionamento corrispondenti a 60 CFU.

Stando alla tabella C del sopra menzionato Decreto, detti titoli culturali danno diritto ad 1,72 punti per il Diploma Magistrale (punto A.1.1 della tabella C). Ancora per i n. 2 Diplomi di perfezionamento corrispondenti a 60 CFU la ricorrente ha diritto a complessivi punti 1 (uno: tabella C, punto B.17)

Come detto, per la prova orale sono stati conseguiti n. 11 punti.

Ancora, la ricorrente vanta quattro anni di servizio tra il 2012 e 2016. Stando alla voce D.1 della tabella C, dovranno essere riconosciuti *punti 5 per ciascun anno di servizio*. E così per un totale di 20 punti.

In via di estrema sintesi, alla luce dei parametri tabellari, la Sig.ra Altobelli dovrebbe vantare 33,72 punti (1,72 + 1,00 + 11 + 20) e non 28,8 come erroneamente riportato nella graduatoria definitiva.

Cosa questa che consentirebbe alla ricorrente di risalire in graduatoria dal 94° all'87° posto.

ANCORA SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N° 241/1990 E DI OGNI ALTRA NORMA E PRINCIPIO GIURISPRUDENZIALE IN PUNTO DI MOTIVAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO.

E' noto che l'art. 3 L. n. 241/1990 non si limita a fissare un obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi, ma precisa anche quale debba essere il contenuto della stessa motivazione obbligatoria. La motivazione infatti deve contenere i "presupposti di fatto" e le "ragioni giuridiche" fondanti la decisione dell'amministrazione.

E' altrettanto risaputo che (Consiglio di Stato sez. III, 29/04/2019, n.2775 ed altre) che *"il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame - in mancanza di una contraria disposizione - esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione,*

*assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, **con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto: solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica**".*

Ed è proprio questa l'ipotesi in cui sussumere la presente fattispecie.

Infatti, come può evincersi dal secondo motivo di impugnazione, sulla base dei titoli vantati e dichiarati, la ricorrente avrebbe avuto diritto (stando ai parametri fissati nelle tabelle di valutazione in relazione ai titoli) al riconoscimento di 33,72 punti (cosa questa che le consentirebbe di in graduatoria dal 94° all'87° posto).

Con l'enunciazione del punteggio in forma sintetica non è dato sapere in maniera analitica come siano stati valutati i titoli posseduti e dichiarati dalla Sig.ra Altobelli. Soprattutto si evince una contraddizione di fondo tra i titoli posseduti e dichiarati dalla docente (che, ove raccordati con le tabelle, deporrebbero per un voto pari a 33,72) ed il voto numerico attribuito (28,8).

In via di estrema sintesi (e richiamando quanto insegnato dalla giurisprudenza), nella fattispecie mancano i criteri di massima e dei precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato.

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.

Alla luce del numero contro interessati (poco meno di cento - 100), si chiede che venga autorizzata la notificazione per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione (ovvero secondo le diverse modalità stabilite dell'adito Tribunale).

Alla luce di quanto precede la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa formula all'III.mo Tribunale adito le seguenti

CONCLUSIONI:

voglia l'III.mo Tribunale adito accogliere il ricorso con relativo annullamento degli atti impugnati con ogni conseguenza di legge (obbligo dell'Amministrazione di rivalutare la posizione in graduatoria della ricorrente mediante corretta applicazione dei parametri di valutazione).

Con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese di lite (da distrarsi in favore dello scrivente procuratore chi si dichiara antistatario).

In via istruttoria si chiede che vengano acquisiti tutti gli atti del procedimento.

Parte ricorrente si riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso a seguito delle controdeduzioni e del deposito da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento.

Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss del DPR del 115/2002, così come modificato dalla L. 111/11 si dichiara che il presente giudizio attiene alla materia del pubblico impiego.

Il valore della controversia è indeterminato.

Si dichiara che, non superando la ricorrente la soglia reddituale di legge (pari a tre volte l'importo stabilito dagli artt. 76, commi 1-3 e 77 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30.5.2002, n° 115), il presente giudizio è **esente da pagamento del contributo unificato**.

Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: **avvocatoroccarabba@pec.giuffre.it**.

Si producono i seguenti documenti: D.D.G. dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ufficio 3° - Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila n° 0004704 del il 25.7.2019, domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, documentazione comprovante il possesso die titoli culturali e di servizio di cui in narrativa, reclamo proposto dalla ricorrente in data 30.7.2019, D.M. 17 ottobre 2018 con tabelle di valutazione (con riserva di meglio specificare con apposito indice in sede di deposito).

Chieti, 23.10.2019.

Avv. Rocco CARABBA

CARAB Firmato
BA digitalmente da
ROCCO CARABBA
ROCCO
Data: 2019.10.23
13:16:13 +02'00'

PROCURA ALLE LITI.

Io sottoscritta Annarita ALTOBELLI, nata a Termoli (CB) il 7.12.1967 (c.f. LTBNRT67T47L113J) ed ivi residente, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio (del D.D.G. dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ufficio 3° - Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila n° 0004704 del il 25.7.2019 con cui "sono approvate le graduatorie di merito del concorso straordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato del personale docente della scuola dell'infanzia indetto con D.D.G. n. 1546 del 7/11/2018, per le regioni Molise e Abruzzo"; di ogni altro provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievoli per la ricorrente.), in ogni sua fase e grado, con ogni più ampia facoltà del caso e di legge, ivi comprese, in via esemplificativa e non esaustiva, la facoltà di proporre e/o resistere a gravami, opposizioni, reclami, di riscuotere e quietanzare somme, di procedere in via esecutiva, di chiamare terzi in causa, di estendere o ridurre le domande, di proporre nuove domande ed eccezioni, di agire in via riconvenzionale, di transigere e/o conciliare, l'Avv. Rocco Carabba del Foro di Lanciano.

Dichiaro altresì di essere stata informata delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro di essere stata edotta circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco. Dichiaro inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, spese anche forfettarie e compenso professionale. Dichiaro altresì che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato a cui con la presente conferisco mandato.

Dichiaro infine di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.l. e presto il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Ai sensi di legge, io sottoscritto Avv. Rocco Carabba
ATTESTO
che la presente copia è conforme all'originale cartaceo
in mio possesso.
Chieti, 23.10.2019
Avv. Rocco Carabba

Annarita ALTOBELLI

È autentica

Avv. Rocco CARABBA

**CARABBA
ROCCO**

Firmato digitalmente da
CARABBA ROCCO
Data: 2019.10.23
13:03:46 +02'00'

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avv. Rocco Carabba iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Lanciano, ai sensi e per gli effetti della L. 53/94 e successive modifiche, quale difensore della Sig.ra. **Annarita ALTABELLI**, nata a Termoli (CB) il 7.12.1967 (c.f. LTBNRT67T47L113J),

NOTIFICO

l'allegato ricorso al Tar Abruzzo L'Aquila (nome file: *Antobelli Annarita-Ricorso TAR*) con relativa procura alle liti (nome file: *Altobelli Annarita-Procura*, di cui si attesta la conformità all'originale cartaceo da cui è stata estratta) al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (c.f. 80185250588), nella persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappr., dif. e domicil. *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato all'indirizzo di posta elettronica certificata ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Reginde.

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento giudiziario intrapreso da essa ricorrente volto all'annullamento innanzi al TAR Abruzzo-L'Aquila:

- del D.D.G. dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila n° 0004704 del il 25.7.2019 con cui *“sono approvate le graduatorie di merito del concorso straordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato del personale docente della scuola dell'infanzia indetto con D.D.G. n. 1546 del 7/11/2018, per le regioni Molise e Abruzzo”*;
- di ogni altro provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievoli per la ricorrente.

Dichiaro da ultimo che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici (di cui si attesta per entrambi la conformità ai rispettivi originali da cui sono stati estratti):

- ricorso al Tar Abruzzo L'Aquila (nome file: *Antobelli Annarita-Ricorso TAR*);
- procura alle liti (nome file: *Altobelli Annarita-Procura*).

Chieti, 23.10.2019

Avv. Rocco CARABBA

CARABBA
A
ROCCO

Firmato
digitalmente da
CARABBA ROCCO
Data: 2019.10.23
13:13:54 +02'00'